

**LEGGE 8 dicembre 1970, n. 996**

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile.

Vigente al: 17-1-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della presente legge s'intende per calamita' naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumita' delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofe.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro per l'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamita' naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attivita' svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

Art. 3.

Ai fini di cui al precedente articolo e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.

Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' presieduto dal Ministro per l'interno e di esso fanno parte i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la sanita'.

Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:

a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilita' dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamita' naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;

b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;

c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonche' quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una commissione interministeriale-tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

La composizione della commissione di cui al precedente comma e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno. La commissione e' presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 4.

Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamita' naturali o catastrofi nonche' agli accertamenti dell'entita' dell'evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne da' urgente notizia ai dicasteri ed agli enti interessati.

Vengono altresì trasmesse nel modo più rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entità del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi.

Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediata attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.

Art. 5.

Alla dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali.

Al Ministro per l'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari - centrali e periferiche - di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività ed il più coordinato ed armonico impiego.

Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che può anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali.

Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro per l'interno o dal commissario nominato al Ministro per la difesa o alla autorità da esso delegata.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno:

a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamità naturale o catastrofe i seguenti servizi:

- 1) interventi tecnici urgenti;
- 2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.

Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti

mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;

b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessita' e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile; ((1))

c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'amministrazione la quale e' peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66 ha disposto (con l'art. 50 dell'allegato) che "Per attrezzature di protezione civile di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si intendono tutti i materiali e i mezzi destinati ad assicurare la protezione della popolazione civile in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa, nonche' dall'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469."

Art. 7.

Il commissario del Governo nella regione, in relazione a quanto previsto dall'art. 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile.

In ogni capoluogo di regione e' istituito, con decreto del Ministro per l'interno, il Comitato regionale per la protezione civile.

Il Comitato e' composto: dal presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che lo presiede; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal direttore dell'ufficio regionale della protezione civile; dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.

Il Comitato regionale per la protezione civile provvede, nell'ambito regionale, ai compiti di studio e di programmazione di cui al terzo comma dell'articolo 3, sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dalla regione, in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la programmazione economica. I programmi e gli studi predisposti dal Comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell'interno per il loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, nonche' alla regione.

Il Comitato regionale, inoltre, predispone programmi intesi a dare, in occasione di calamita' naturali o catastrofe, il contributo della regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido ripristino della viabilita', degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.

In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, presso il commissariato del Governo e' costituito l'ufficio regionale della protezione civile. Il direttore dell'ufficio e' segretario del Comitato regionale per la protezione civile.

Art. 8.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attivita' dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonche' il controllo sull'attivita' dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformita' di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamita', l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilita' dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unita' chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovrintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Art. 10.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Art. 11.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Art. 12.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Il personale di cui al primo comma finche' resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e' esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 13.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Art. 15.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Art. 18.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Art. 19

Il Ministero dell'interno, nei casi in cui occorra attuare interventi di carattere urgente e inderogabile per l'assistenza in natura, da effettuare con distribuzione di materiale vario, in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, e' autorizzato, qualora le scorte esistenti siano insufficienti, a procedere, nei limiti delle occorrenze strettamente indispensabili, ai relativi acquisti mediante la stipulazione di contratti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 secondo comma limitatamente al parere del Consiglio di Stato, 9, 13 e 15 secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente puo' provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Art. 20.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile, della commissione interministeriale tecnica e dei comitati regionali di cui agli articoli 3 e 7 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1970 concernente il funzionamento di consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.

Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833, e di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.

Art. 22.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1970.

SARAGAT

COLOMBO - RESTIVO - REALE
- PRETI - FERRARI AGGRADI

- GIOLITTI - TANASSI -
LAURICELLA - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

TABELLA A

MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Carriera direttiva

QUALIFICA Organico

A) Ufficiali del ruolo tecnico:

Ispettore generale capo.....	n. 1
Ispettore generale.....	n. 15
Ispettore capo.....	n. 35
Ispettore superiore.....	n. 60

Primo ispettore....._		
	> n. 140	
Ispettore....._		-----
	TOTALE.... n. 251	
B) Direttore ginnico-sportivo (a)..... n. 1		
Ispettore ginnico-sportivo (b)..... n. 4		-----
	TOTALE... n. 5	
C) Direttore del servizio sanitario (c)..... n. 1		
Ispettore sanitario (d)..... n. 2		-----
	TOTALE... n. 3	

(a) La qualifica di direttore ginnico-sportivo al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.478.700 va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico-sportivi che abbiano l'anzianita' di 17 anni nel ruolo.

Consegue lo stipendio annuo lordo di lire 3.318.100 dopo cinque anni di effettivo servizio dal conseguimento della qualifica.

(b) All'ispettore ginnico-sportivo e' attribuito all'atto della nomina, lo stipendio annuo lordo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.000 dopo, rispettivamente, due anni di effettivo servizio dalla nomina e quattro anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

(c) La qualifica di direttore del servizio sanitario, al quale compete lo stipendio dell'ex coefficiente 500, va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo tra gli ispettori sanitari che abbiano dieci anni di anzianita' nel ruolo.

(d) All'ispettore sanitario e' attribuito all'atto della nomina lo stipendio all'ex coefficiente 271; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli stipendi relativi all'ex coefficiente 325 ed all'ex coefficiente 402 rispettivamente dopo un anno e dopo quattro anni di effettivo servizio della nomina.

TABELLA B

SERVIZI ANTINCENDI E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA C

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI NEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA D

RUOLO DEI SEGRETARI DEI SERVIZI ANTINCENDI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA E

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

Parte di provvedimento in formato grafico